

Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

Area: PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO

DETERMINAZIONE

N. G10600 del 29/08/2018

Proposta n. 13477 del 13/08/2018

Oggetto:

Regolamento Regionale 3 dicembre 2013 n. 17 concernente "Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura" e ss.mm.ii." Monitoraggio e controllo ai sensi dell'art. 8 del R.R. 17/2013 - approvazione modulistica -

OGGETTO: Regolamento Regionale 3 dicembre 2013 n. 17 concernente “Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell’agricoltura” e ss.mm.ii.” Monitoraggio e controllo ai sensi dell’art. 8 del R.R. 17/2013 - approvazione modulistica -

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18.02.2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale” e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto legislativo n. 33/2013 concernente “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 26;

VISTO l’atto di Organizzazione 1 settembre 2016, n. G09731 con cui è stato conferito l’incarico di dirigente dell’Area "Promozione, Comunicazione e Servizi di Sviluppo Agricolo" della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca al dott. Basilio Francesco BURGO;

VISTA la DGR n. 211 del 07/05/2018 con cui viene conferito all’Ing. Mauro Lasagna l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca” ora denominata “Agricoltura, Promozione della filiera e Cultura del cibo, Caccia e Pesca”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 recante “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38”, ed in particolare l’articolo 14, comma 6;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 marzo 2008 «Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola»;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 17 ottobre 2008, n. 725 recante “Nuove disposizioni applicative per l’autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi del D.lg. 27 maggio 1999, n.165 e del DM 27 marzo 2008. Revoca della DGR n. 527 del 26/04/2002”;

VISTA la Legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011 – 2013”, ed in particolare l’articolo 1, commi 134 e 135 recanti le modalità di attuazione nel territorio della Regione Lazio del citato articolo 14, comma 6 del decreto legislativo n. 99/2004;

ATTESO che l’art.1, comma 135 della suddetta Legge regionale n. 12 del 2011 stabilisce che per il perseguimento degli obiettivi di semplificazione amministrativa, la Giunta regionale, con regolamento di attuazione e di integrazione:

a) individua i procedimenti relativi all’esercizio dell’attività agricola di competenza dell’amministrazione regionale e degli enti locali per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei CAA ed

indica, per ciascun procedimento, il termine per l'adozione del provvedimento finale, decorso il quale l'istanza si intende accolta;

b) descrive gli adempimenti cui i CAA sono tenuti nello svolgimento dell'attività istruttoria relativa a ciascun procedimento di cui alla lettera a), ivi compresi gli adempimenti relativi al rilascio, nei confronti dei soggetti esercenti l'attività agricola, della certificazione della data di inoltro dell'istanza all'amministrazione competente ai fini della decorrenza del termine per l'adozione del provvedimento finale, nonché al rilascio della certificazione dell'eventuale decorso del termine di conclusione del procedimento;), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", ed in particolare l'articolo 14, comma 6;

VISTA la Legge n. 35 del 4 aprile 2012 ed in particolare l'art. 25 comma 2 "Misure di semplificazione per le imprese agricole";

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 162 del 12 gennaio 2015 ed in particolare l' "Articolo 3 (Fascicolo Aziendale)";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 136 del 31/03/2016 recante "D.G.R. 17 ottobre 2008 n. 725. Determinazione n. C2791/2008 integrata e modificata con Determinazione n. A6216 del 20/06/2011. Procedure attuative per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sui Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008.";

VISTO il Regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 17 riguardante: "Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura", approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 26 novembre 2013, n. 411;

VISTO il Regolamento regionale del 9 luglio 2014, n. 16 concernente: "Integrazione e modifica Regolamento Regionale n. 17/2013 concernente: "Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura"", approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 1 luglio 2014, n. 433;

VISTO il Regolamento regionale 28 agosto 2017, n. 16 concernente: "Modifiche al regolamento regionale 3 dicembre 2013 n. 17 (Agricoltura semplice. Riduzioni di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura) e successive modifiche";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 542 del 5 settembre 2017 con la quale, per mero errore materiale, si rettifica la D.G.R. n. 458/2017;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 43 del 30 gennaio 2018 concernente: "Modifica all'Allegato A del Regolamento regionale 3 dicembre 2013 n. 17 concernente "Agricoltura semplice. Riduzioni di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura";

VISTO l'art. 8 (Monitoraggio e controllo) del Regolamento Regionale n. 17/2013 il quale al comma 1 recita: "I CAA, che svolgono l'attività prevista dal presente regolamento, trasmettono, ogni sei mesi, per via telematica, alla struttura regionale competente in materia di agricoltura, le informazioni dettagliate per ciascun procedimento amministrativo istruito, anche in relazione ai relativi esiti, secondo le procedure operative definite con atto del direttore della struttura regionale competente in materia di agricoltura.";

CONSIDERATO, altresì, che il comma 2 dell'art. 8 del Regolamento Regionale n. 17/2013 prevede che la struttura regionale competente in materia di agricoltura predisponga e renda disponibile la modulistica necessaria ai fini della trasmissione delle informazioni dettagliate sui procedimenti amministrativi istruiti dai CAA interessati alle attività previste dal Regolamento sopraccitato e secondo le modalità soprariportate

PRESO ATTO di aver visionato l'allegato 1 denominato "Monitoraggio ai sensi dell'art. 8 R.R. 17-2013", che costituisce parte integrante alla presente determinazione;

RITENUTO di dover approvare il suddetto allegato;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di approvare

- l'allegato 1 denominato "Monitoraggio ai sensi dell'art. 8 R.R. 17/2013", che costituisce parte integrante alla presente determinazione.

Non ricorrono le condizioni di cui al D. Lgs. n.33/2013 art. 26.

Avverso il presente atto è ammesso, alternativamente:

- 1) il ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- 2) il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it
canale: agricoltura – atti amministrativi.

IL DIRETTORE REGIONALE

Ing. Mauro Lasagna